Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 luglio 2021
(OR. en)

10474/21
ADD 1

EF 236
ECOFIN 693
DELACT 141

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	2 luglio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2021) 4786 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione contenenti un modello di documento per gli accordi di cooperazione con paesi terzi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2021) 4786 final - ANNEX.

All.: C(2021) 4786 final - ANNEX

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.7.2021
C(2021) 4786 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione contenenti un modello di documento per gli accordi di cooperazione con paesi terzi

ALLEGATO

Modello di documento per gli accordi di cooperazione in merito allo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e le autorità di paesi terzi e all'applicazione degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014 nei paesi terzi

1. Introduzione

Descrizione della base giuridica di ciascuna autorità firmataria per lo scambio di informazioni ai fini dell'esecuzione dei compiti attribuiti a tali autorità dalle rispettive leggi e normative in materia di abusi di mercato.

Dichiarazione che, in virtù delle leggi e delle normative che costituiscono la base giuridica per lo scambio di informazioni e delle disposizioni dell'accordo di cooperazione, le autorità firmatarie possono fornirsi mutua assistenza su base reciproca.

2. Definizioni

Opportuno elenco delle definizioni dei termini utilizzati nell'accordo.

3. Contenuto dell'assistenza da fornire

Descrizione del tipo di assistenza da fornire in conformità dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 596/2014[1], ad esempio:

(a) ottenere informazioni contenute nella documentazione detenuta dall'autorità firmataria destinataria della richiesta;

(b) ottenere dichiarazioni o informazioni da qualsiasi persona;

(c) ottenere documenti da persone o entità, anche mediante l'esecuzione di ispezioni in loco;

(d) ottenere registrazioni di dati relativi al traffico, nella misura concessa dalla legislazione nazionale e, se del caso, con l'assistenza dell'autorità giudiziaria competente in funzione dell'attuazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 596/2014 o di qualsiasi altra disposizione di legge equivalente del paese terzo in questione;

(e) ottenere o aiutare a ottenere il congelamento o il sequestro di beni conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 596/2014 o a qualsiasi altra disposizione di legge equivalente del paese terzo in questione;

(f) ottenere o aiutare a ottenere la cessazione temporanea di qualsiasi pratica contraria alle leggi e alle normative in materia di abusi di mercato conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) n. 596/2014 o a qualsiasi altra disposizione di legge equivalente del paese terzo in questione.

4. Disposizioni generali – rifiuto dell'assistenza

Elenco dei casi in cui è possibile rigettare richieste di cooperazione, ad esempio se:

(a) la richiesta non viene presentata conformemente alle disposizioni dell'accordo;

(b) per dare seguito alla richiesta l'autorità firmataria destinataria dovrebbe tenere una condotta che viola il diritto nazionale;

---

[1] Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(c) la comunicazione delle pertinenti informazioni potrebbe pregiudicare la sicurezza del paese destinatario della richiesta, con particolare riferimento alla lotta contro il terrorismo o ad altre forme di criminalità grave;

(d) l'accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alle indagini, alle attività di contrasto o, se del caso, a un'indagine penale dell'autorità destinataria della richiesta;

(e) è già stato avviato un procedimento giudiziario per le stesse azioni e nei confronti delle stesse persone dinanzi alle autorità competenti del paese destinatario della richiesta;

(f) nel paese destinatario della richiesta è già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle suddette persone per le stesse azioni.

L'assistenza non verrà negata sulla base del fatto che il tipo di condotta oggetto delle indagini non costituirebbe una violazione delle leggi e delle normative in materia di abusi di mercato del paese destinatario della richiesta.

5. Invio e trattamento delle richieste di assistenza

Descrizione della procedura per l'invio e il trattamento delle richieste di assistenza.

6. Usi consentiti delle informazioni

Descrizione delle norme sugli usi consentiti delle informazioni in conformità dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014, con particolare riferimento al fatto che le informazioni comunicate devono essere finalizzate all'esecuzione dei compiti delle autorità firmatarie al fine di garantire il rispetto e l'applicazione delle leggi e delle normative in materia di abusi di mercato. Le informazioni scambiate devono essere utilizzate esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di assistenza.

Se l'autorità firmataria che presenta la richiesta intende utilizzare le informazioni fornite nell'ambito dell'accordo per finalità diverse da quelle indicate nella presente sezione, deve ottenere il previo consenso dell'autorità firmataria destinataria della richiesta.

7. Limitazioni in materia di riservatezza

Descrizione delle norme in materia di riservatezza applicabili alle informazioni comunicate, ricevute, scambiate o trasmesse. La descrizione deve includere quanto segue:

(a) tutte le informazioni scambiate tra i firmatari in applicazione di disposizioni riguardanti aspetti commerciali o operativi o altre questioni di natura economica o personale devono considerarsi riservate e soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo quando l'autorità che fornisce le informazioni dichiara al momento della loro comunicazione che le informazioni possono essere comunicate o che la loro diffusione è necessaria a fini di procedimenti giudiziari;

(b) il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per i firmatari o per qualsiasi autorità o impresa che opera sul mercato cui uno dei firmatari ha conferito i suoi poteri, tra cui revisori ed esperti che hanno ricevuto un mandato dal firmatario. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale o in forza di disposizioni del diritto del paese terzo in questione almeno equivalenti a tali disposizioni.

Le informazioni scambiate non devono essere comunicate ad alcuna altra autorità o entità se non con il previo consenso del firmatario che le ha originariamente fornite.

8. Disposizioni generali – individuazione di un referente

Per agevolare la cooperazione nel quadro dell'accordo, le autorità firmatarie designano referenti.

9. Disposizioni generali – clausola di revisione

Le autorità firmatarie riesaminano periodicamente il funzionamento e l'efficacia dell'accordo di cooperazione nell'ottica di ampliarne o modificarne l'ambito di applicazione o il funzionamento, ove ciò sia ritenuto necessario.

10. Altre disposizioni – varie